

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1000)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1984

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione economica ed occupazionale della regione Calabria e, in alcuni casi, le condizioni della vita civile sono ancora contrassegnate da livelli di accentuata depressione, dai quali invece — sia in forza di propria propulsione, sia in forza dell'intervento straordinario — sono uscite tutte le altre Regioni del Mezzogiorno, pur registrando modesti avanzamenti rispetto agli incrementi che hanno caratterizzato il più accelerato sviluppo socio-economico del Centro-Nord.

Per quanto non si disponga di dati omogenei negli anni, gli indicatori più significativi annoverano la Regione al più basso prodotto *pro capite* tra tutte le Regioni del Mezzogiorno, al più basso prodotto per occupato, al più basso tasso di occupazione, ad uno dei più bassi tassi di attività, al più basso tasso di industrializzazione e ad uno dei più bassi indici del prodotto per addetto agricolo.

Indubbiamente la crisi, sorta dagli squilibri energetici e perpetuata per motivi ormai diversi da questi, ha colpito la Regione nel delicato momento in cui alcune iniziative stavano per espandere la loro azione ed altre si prospettavano a breve come possibile supporto di una crescita che ha conosciuto, invece, un arresto e, quindi, un chiaro processo involutivo.

All'atto di una ripresa degli interventi straordinari, qualificati e finanziati dalla legge n. 651 del 1983 e destinati ad una migliore operatività dal disegno di legge in esame al Parlamento, non è agevole porre su di uno stesso piano le gravi esigenze della Calabria con quelle delle altre Regioni e ricomprendere in un'unica considerazione le sostanziali diversità di un'azione di espansione economico-sociale; e ciò nell'intento di dare una particolare considerazione alla peculiarità di alcuni irrisolti problemi, che ivi assumono quella specificità e rilevanza che non hanno invece negli altri territori.

La disciplina contenuta nel disegno di legge intende apportare una duplice serie di rimedi compatibili con l'ammontare delle risorse finanziarie che nell'attuale contesto possono essere destinate ad una azione che,

per essere complementare all'attuazione dei programmi attuabili con gli interventi straordinari in tutto il Mezzogiorno, non può essere esaustiva della intera domanda che viene dalla Regione.

Il titolo I propone una disciplina che intende conferire un assetto produttivo ed economico all'impiego della manodopera cosiddetta « forestale », gravante sulla gestione diretta degli organismi controllati dalla Regione e la cui assunzione, per la parte di prestatori d'opera a tempo determinato annuale, è stata disciplinata dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che converte il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233.

Il piano organico di interventi idrogeologici e forestali trae essenziale e pressante motivo da una situazione di rischio territoriale da prevenire e da una utilità produttiva da conseguire, utilizzando la enorme massa legnosa esistente, scarsamente qualificata e mal governata, e migliorandola quindi in via definitiva.

L'esigenza imprescindibile di un piano di questo tipo, già avvertita dalla relazione finale sul consuntivo delle leggi speciali per la Calabria n. 1177 del 1955 e n. 437 del 1968, è stata rilevata in una continuità di dibattiti e riaffermata recentemente in sede parlamentare nel corso dell'esame dei provvedimenti recentemente adottati e che hanno dato luogo alla legge sopra citata del 1984, allorchè è stata denunciata la carenza di una visione organica del problema e dei relativi rimedi.

Con le proposte in questione non si tenta soltanto di imprimere produttività alle prestazioni di manodopera e di sgravare la Regione dall'onere diretto di ben 29.000 operai idraulico-forestali, di cui 11.000 a tempo indeterminato e circa 18.000 a tempo determinato annuale (in media 105 giornate l'anno), ma si sovviene ad una prioritaria condizione del territorio regionale, che reclama una continuità di protezione nell'assetto idrogeologico ed una valorizzazione delle risorse intrinseche.

Per un incisivo intervento sul territorio non si può prescindere dalle fondamentali opere di riassetto effettuate nel quattordi-

cennio 1956-1970 grazie ai fondi posti a disposizione dalla legge speciale per la Calabria.

Come risulta dalle relazioni periodiche e da quella finale a stampa, fu compiuto in quegli anni un vasto e capillare assetto dei corsi d'acqua e della parte più pericolosa delle pendici in frana e furono rimboschiti o migliorati, con essenze non tradizionali, sia di latifoglie (eucalipti), sia di conifere (pino silvestre, radiata, di Aleppo, ed altre specie), circa 150.000 ettari.

Gli obiettivi di assetto idraulico furono raggiunti, sia attraverso la regolazione dei deflussi idrici che non hanno più dato luogo a piene disastrose quali quelle anteriori all'intervento, sia attraverso la fortissima riduzione dei trasporti solidi nei corsi d'acqua, che ha addirittura in molti casi modificato in senso inverso il comportamento dei deflussi.

Minore estensione, a causa dell'elevatezza dei costi, ha avuto l'intervento sui terreni in frana, le cui potenziali manifestazioni si rivelarono molto più estese di quelle che l'osservazione empirica aveva fino allora rappresentato.

L'ampia documentazione di acquisizione di conoscenze, di rilevazioni, di sperimentazioni sistematicamente condotte nel quattordicennio ha offerto un prezioso materiale di studio che ha consentito rigore di esecuzione e di funzionalità tecnica.

Su tali premesse, che non afferiscono soltanto la situazione territoriale, ma includono anche le situazioni economiche che si dibattono, l'esame del complesso dei problemi, il rispettivo ordine di priorità e l'ammontare di risorse da allocare hanno costituito oggetto di approfondito esame condotto a livello tecnico ed economico.

Una convinzione che si è andata rafforzando dalla analisi delle condizioni economico-territoriali e che assume aspetti peculiari nel caso della Calabria, è data dalla necessità di intervenire per il risanamento delle disfunzioni fisiche che si sono aggravate nel corso degli anni, assieme con provvedimenti finalizzati alla crescita di nuove attività produttive ed all'espansione della occupazione. Alcuni di questi interventi potrebbero, a giusto titolo, essere considera-

ti non immediatamente rivolti ad una azione diretta di sviluppo, in quanto hanno effetti di difesa passiva del territorio e di utilizzazione differita di risorse; tuttavia, ove non venissero effettuati, la situazione fisica e, in conseguenza, quella socio-economica rischierebbero ulteriori gravi e insostenibili involuzioni.

È evidente, d'altronde, che, se si vogliono invertire le tendenze regressive in atto, non ci si può limitare a questi obbligati interventi di risanamento, ma è necessario agire anche per lo sviluppo in un quadro di interventi urgenti e prioritari che tengano conto sia delle compatibilità a livello economico generale, sia delle specifiche necessità regionali.

La predisposizione e la realizzazione di questi provvedimenti sono affidate, per la parte che agisce sul territorio (ad eccezione dei trasporti e della viabilità) e per la incentivazione a settori economici di competenza regionale (agricoltura, artigianato, turismo, ecc.), alla stessa amministrazione regionale; sono invece affidati al sistema degli interventi straordinari ed alle amministrazioni centrali dello Stato, rispettivamente, i provvedimenti di sostegno all'industria e l'impiego di stanziamenti finalizzati a infrastrutture di competenza dello Stato, in aggiunta ai programmi delle singole amministrazioni.

Una particolare autorizzazione per un prestito internazionale viene accreditata alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per l'adeguamento antisismico dell'edilizia abitativa esistente.

A) INTERVENTI SUL TERRITORIO

Difesa idrogeologica

La sicurezza dell'assetto idrogeologico costituisce il prioritario obiettivo per la protezione di tutte le attività che si svolgono sul territorio e che si sono, in questi ultimi venti anni, particolarmente concentrate in alcune zone produttive di esso.

Le opere idrauliche, particolarmente dirette alle difese fluviali, da ripristinare, da mo-

dificare e da integrare secondo gli adattamenti imposti dal comportamento negli anni dei corsi d'acqua, la difesa dalle frane, anche a manifestazione potenziale, l'intervento riparatore, il consolidamento degli abitati danneggiati da questi fenomeni franosi ed i ripristini e le tutele idrogeologiche costituiscono il primo capitolo dell'intervento, del tutto peculiare in una penisola ristretta tra mare e monte, che è insidiata dalla instabilità congenita del suolo, a causa della sua consistenza geologica, della tettonica delle formazioni e della forte accentuazione delle pendenze.

Erroneamente si è ritenuto che un intervento straordinario potesse — *una tantum* — assestare le condizioni naturali, ridurre o eliminare permanentemente i rischi, evitare per l'avvenire prevenzioni già assicurate dalle opere di base. Questo tipo di fenomeno deve essere (e lo è in tutto il mondo) affrontato con interventi di fondo, collegati da una logica idraulica e da protezioni vegetali e artificiali; ed anche in Calabria questo disegno di azione organica ha avuto la sua impostazione fisica, attraverso lo sviluppo dodicennale di quello strumento finanziario ed organizzativo *ad hoc* che è stata la legge speciale.

Ma questa intelaiatura idrogeologica non permette — come sempre è stato segnalato e documentato — un arresto dell'azione sistematoria, volta sia alla manutenzione, che è complemento strettamente connesso all'intervento e senza della quale questo resterebbe aleatorio, sia alla continuità di adattamento, modellamento, modifica funzionale e ammodernamento strutturale delle opere che, dopo anni e dopo le alterazioni che esse stesse procurano e che le vicende imprevedibili nel comportamento delle acque e dei suoli determinano, perdono la loro capacità protettiva e difensiva originaria e restano elementi passivi, quando non dannosi alla regolazione dei fenomeni che si susseguono.

Questa continuità di regolazione idrogeologica in Calabria non è stata assicurata o, meglio, sono state solo episodicamente effettuate improrogabili manutenzioni, al di fuori di osservazioni meteoriche e idrauliche

e di previsioni organiche per bacini. La situazione che si presenta, pure nella esistenza di ancor valide opere di base, si traduce in una pressante esigenza di integrazione di queste opere, di ammodernamento, di funzionalità, oltre che di dovuta tutela degli insediamenti umani e produttivi.

Ricostituzione e valorizzazione economica del patrimonio boschivo

L'aspetto produttivo degli interventi è considerato nel secondo obiettivo che il disegno di legge si propone e che è quello della valorizzazione dei terreni a bosco e delle attività agro-pastorali e turistiche connesse.

Invero, nel settore forestale è rimasta largamente incompiuta l'opera di conversione dei boschi naturali verso forme di allevamento più redditizie e verso sostituzione di specie di maggior valore.

Sul patrimonio complessivo preesistente di 424.000 ettari, si valuta che oltre la metà necessiti di interventi di miglioramento e di trasformazione e che almeno due terzi dei nuovi investimenti silvo-colturali (altri 100 mila ettari) vadano anch'essi orientati ad una maggiore e qualificata produzione.

A queste azioni sul piano silvo-colturale va aggiunta la tutela del patrimonio silvo-pastorale dei terreni non boscati, che assieme ai boschi appartiene per il 30,7 per cento ai Comuni, per l'8,8 per cento alla Regione e per il 3,3 per cento ad altri enti.

I benefici, sul piano pubblico, sono l'accrescimento permanente della provvigione legnosa annua, la sua destinazione (insieme con circa 9 milioni di metri cubi di ricavo dai tagli e sfolli coincidenti col periodo degli interventi) all'industria di trasformazione e l'aumento del grado di sicurezza idrogeologica delle pendici dove si compie l'opera di assesto.

La ricostituzione boschiva e la qualità del bosco sono elementi di attrazione per il turismo e per l'escursionismo locale ed esterno, che in Calabria — dati i facili collegamenti mare-monti — sono certamente da considerare per una prospettiva di notevole incremento, di cui il disegno di legge si fa carico.

La maggiore consistenza economica deve essere garantita dalla destinazione industriale della produzione legnosa, una volta che essa sia incrementata e, soprattutto qualitativamente, migliorata. A ciò tende il piano economico forestale di cui all'articolo 2 del disegno di legge, la cui messa in opera da parte della Regione può avere inizio attuativo anche immediato e graduazione incrementale nel tempo. L'esigenza è di prevedere con concretezza sin d'ora le modalità di utilizzazione del bosco e le forme associative — data la ridotta maglia fondiaria dei produttori — di conduzione, di taglio, di destinazione, di commercializzazione e, ove possibile, di lavorazione industriale del legname, in unione quest'ultima con imprese del settore.

Pianificazione, programmazione e progettazione operativa

È da porre nel dovuto rilievo l'esigenza di un inquadramento organico delle opere da compiere, ricomprese in programmi esecutivi a carattere temporale, che devono osservare una logica di continuità e di reciproca integrazione. I piani di bacino, espressione di una moderna forma di programmazione in questo settore ed introdotti ormai quale documento di riferimento preliminare in numerosi disegni di legge all'esame del Parlamento ed in provvedimenti amministrativi, costituiscono veri e propri piani di assetto territoriale, con specifica finalizzazione alla sistemazione idrogeologica ed alla migliore utilizzazione dei suoli sotto il profilo della loro stabilità.

Si richiede, pertanto, che lo svolgimento sessennale dell'intervento sia coerentemente condotto secondo queste linee guida e che l'iniziativa di pianificazione, programmazione e progettazione di massima preceda quella della progettazione esecutiva, che diviene mero atto traduttivo delle indicazioni contenute nei detti documenti preliminari.

È, perciò, compito della Regione, che, promuovendo così vasto intervento, ne assume la responsabilità realizzativa, attivare immediatamente e con gruppi qualificati e nume-

ricamente dotati di tecnici programmatori il lavoro di rilevazione e di identificazione progettuale, per il quale si dispone già di materiale utile.

In particolare le riconversioni e i miglioramenti boschivi esigono una attenta ed esperta valutazione di indirizzi e di procedimenti tecnici.

Ai fini della più efficiente predisposizione dei piani e dei progetti sono previste per la Regione facoltà di ricorso al Corpo forestale dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche, a consorzi di enti pubblici, agli istituti delle università calabresi, a società di partecipazione statale specializzate in materia e, infine, a professionisti singoli od associati.

Per sovvenire alle esigenze correlative di spesa è prevista una anticipazione alla amministrazione regionale di un complessivo 0,75 per cento del totale investimento nel settore (lire 2.120 miliardi).

Valutazioni dei piani - Verifiche di attuazione - Intervento sostitutivo

I piani organici di intervento ed i programmi esecutivi subiscono le procedure d'esame previste per gli investimenti pubblici, ed in particolare per il Fondo investimenti e occupazione, dalla legge 26 aprile 1982, n. 181.

Un sottocomitato istituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da quelli dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quando occorre, integrato dai Ministri di settori particolari dell'intervento, ha il compito dell'approvazione dei piani organici e dei programmi esecutivi, previa istruttoria del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Alla verifica dell'attuazione di tali piani e programmi provvede lo stesso Ministro del

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilancio e della programmazione economica, attraverso il proprio nucleo ispettivo.

In caso di mancata predisposizione dei detti elaborati, alla loro redazione provvedono, per le rispettive competenze, i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Il nucleo di valutazione ed il nucleo ispettivo possono avere un supporto funzionale dal personale dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di altre amministrazioni dello Stato, aventi specifica competenza, in numero non superiore a 25 unità, destinato al potenziamento organizzativo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Impiego della manodopera

Accertata l'utilità del piano e la redditività, sia pure differita, di alcuni investimenti, come quelli silvo-colturali, il disegno di legge affronta la questione dell'impiego della manodopera attualmente utilizzata per attività analoghe svolte finora e da oltre un decennio dalle amministrazioni e dagli enti controllati dalla Regione, nonchè da speciali uffici regionali con rapporto di lavoro diretto; manodopera suddivisa — come avanti è detto — tra personale a tempo indeterminato, sostanzialmente disciplinato da un contratto di salariato fisso, e manodopera assunta anno per anno a tempo determinato.

Pur considerato che lo stanziamento medio annuale, di lire 353 miliardi, consente il mantenimento in servizio di tutta la manodopera, allo scopo di conferire alle prestazioni la massima produttività, anche in relazione all'uso di macchinario ed in relazione alle entità ed ai programmi attuativi dei progetti esecutivi che verranno apprestati dalla Regione, si prevede che, mentre una parte dei lavoratori troverà continuità di occupazione, un'altra parte potrà usufruire di speciali forme di prepensionamento, all'età di 55 anni, e di liquidazione anticipata dei propri diritti di anzianità, in misura praticamente raddoppiata rispetto a quella della liquidazione normale. Queste stesse agevolazioni sono estese

alla manodopera precariamente impiegata ogni anno, e cioè agli iscritti negli speciali elenchi di cui alla legge n. 442 del 1984 come operai forestali a tempo determinato. Nella prospettiva, poi, di imprimere una conveniente produttività alla esecuzione dei lavori viene stabilito che quelli esplicitati per la ricostituzione boschiva e quelli — assimilabili perchè non assoggettabili a misura — di sistemazione idrogeologica dei bacini alti, nonchè quelli di prevenzione ed intervento per gli incendi boschivi, vengano attuati col sistema dell'economia in amministrazione diretta (come attualmente praticato per tutte le opere, anche per quelle infrastrutturali, dalla Regione).

Tutte le altre opere, che esigono organizzazione imprenditoriale ed uso di macchine, del tutto estranee alle sperimentate ed attuali forme di esecuzione in economia, vengono svolte attraverso la responsabilità di imprese idonee, aggiudicatarie mediante regolari gare di appalto.

Allo scopo di espandere, nella stessa forma, le occasioni di occupazione è previsto che gli enti locali, e in particolare i Comuni nel cui territorio gravitano più di 40 lavoratori forestali, possano eseguire opere di adeguamento antisismico degli edifici pubblici, di attrezzatura e miglioramento infrastrutturale del territorio comunale (strade, reti idriche e fognarie, restauri di edifici, prevenzione di stabilità degli stessi) e possano, se concessionari di opere la cui competenza risale all'amministrazione dello Stato (nel caso, restauri statici di edifici artistici, scavi archeologici, servizi di sorveglianza di beni culturali, opere di sviluppo turistico, parchi di tutela paesistica ed ecologica, ecc.), eseguirle con la manodopera iscritta negli elenchi forestali.

Per tutta questa categoria di opere, è richiesta la loro traduzione in progetti esecutivi, finanziabili dalla Regione con i fondi previsti dal presente disegno di legge, dopo l'approvazione di una apposita commissione mista Stato-Regione.

L'attivazione di un intervento territoriale di così vasta portata genera d'altra parte occasioni indotte di occupazione, che, peral-

tro, contemporanei provvedimenti previsti per lo sviluppo economico della Regione dovrebbero favorire. In particolare, gli enti locali dovrebbero trovare stimolo e risorse per generare un complesso di attività specialmente nel settore dei miglioramenti delle strutture agricole e degli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti, nonché delle attività del terziario (trasporti, commercializzazione, turismo, valorizzazione dei beni archeologici e culturali) che risponderanno a questa richiesta di occupazione diffusa.

Il finanziamento di tutte tali opere è regolato dalla Regione, la quale può utilizzare quote non superiori al 25 per cento dello stanziamento annualmente stabilito.

Trasferimento dei centri abitati e completamento di opere ex legge speciale n. 437 del 1968.

È stato pure ritenuto indispensabile provvedere al completamento dei centri abitati già affidati in concessione nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Ciò in quanto il mancato ripianamento del disavanzo finanziario delle opere già realizzate e la mancata consegna degli ulteriori lavori di completamento, già affidati, comporterebbero sicuramente pesanti penali a carico della Regione e deluderebbero, inoltre, le improrogabili aspettative degli abitanti dei Comuni interessati.

Anche gli interventi già attuati con l'ultima legge speciale per la Calabria (n. 437 del 1968) esigono da parte della Cassa per il Mezzogiorno in liquidazione e della Regione integrazioni relative a 2.809 impegni di spesa inerenti a piccoli completamenti di lavori, liquidazione di crediti, espropri, azioni, revisione di prezzi e contenzioso vario (riserve, arbitrati, ecc.).

Si tratta di oneri gravati da interessi nel tempo crescenti, cui è urgente far fronte e per i quali il disegno di legge prevede lo stanziamento di lire 210 miliardi.

Ulteriori interventi infrastrutturali nel settore dei trasporti

Il programma degli interventi infrastrutturali si completa con la previsione di investimenti prioritari sui piani poliennali del Ministero dei trasporti per realizzare il raddoppio del binario e l'ammodernamento della linea ferroviaria ionica e il potenziamento dei servizi delle periferie urbane esercitati per mezzo delle ferrovie calabro-lucane, nonché per l'ammodernamento della strada statale n. 106 « Ionica ».

Una dotazione di lire 62 miliardi è infine prevista, nel quadro degli interventi di recupero ambientale, per lo smaltimento dei rifiuti solidi (articolo 13).

B) INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il titolo II contiene alcune misure finalizzate a superare determinate strozzature di natura socio-economica e funzionale dell'azione pubblica e che, in relazione al loro carattere congiunturale, hanno applicazione limitata nel tempo e, quindi, natura del tutto specifica ed eccezionale che ne sconsiglia l'adozione nel programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il recupero di un tessuto produttivo industriale, inteso come fattore determinante della occupazione e di un minimo di benessere economico, della cui stagnazione risentono anche l'equilibrio e la sicurezza sociale della Regione, viene sollecitato dalla instaurazione di un sistema di agevolazioni a carattere del tutto temporale, operante in tempi brevi, del tipo di quelli già messi in atto per le zone colpite dal terremoto in Campania e Basilicata, che hanno dimostrato efficacia di attrattiva per gli investimenti e possibilità di essere utilizzati anche dalla imprenditoria locale.

Sistema degli incentivi

Il sistema di incentivi è caratterizzato da:
— decisioni di investimento che dovranno essere assunte entro un anno dalla entrata in vigore della legge;

— agevolazioni fiscali per reinvestimenti di utili realizzati entro due anni;

— contributi ai fondi di garanzia fidi per il credito di esercizio;

— fondo incentivi per attività economiche, agricole, turistiche, artigianali, del tempo libero rientranti nell'ambito delle competenze regionali;

— analogo fondo per assicurare l'attingimento delle risorse della Comunità europea.

In particolare, per stimolare l'insediamento di nuove iniziative industriali, si è proposto di attivare uno strumento straordinario ed eccezionale, costituito da un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dell'intero investimento ammissibile fino ad un massimo di lire 15 miliardi di contributo.

In analogia alle proposte contenute nel disegno di legge per il Fondo di sviluppo per il Mezzogiorno, sono assimilati agli impianti industriali quelli della ricerca applicata, dell'informatica e telematica, delle biotecnologie, della prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nonché della produzione di energia elettrica nei limiti della legge n. 308 del 1982. Sono anche incentivabili con le stesse misure e norme gli interporti, i centri commerciali all'ingrosso e le strutture commerciali per lo stoccaggio.

Una serie di attività, quindi, congeniali alle risorse della Regione (essenze, energia, stagni marini ed acque invernali disponibili, zootecnia in incremento tra tutte le Regioni meridionali), alla sua perifericità, all'esigenza dei passaggi dei trasporti da ferro a ruota o al traghetto marino, alla manifesta carenza di depositi utili anche a propri prodotti di massa (olio), oltre che a semilavorati e a prodotti intermedi destinati a ulteriore trasformazione.

Per agevolare gli investimenti sono ammesse tra le spese quelle per acquisto di brevetti e di *know-how* tecnologico, nonché di servizi telematici ed informatici, e sono previsti anticipi fino al 50 per cento del contributo, previo accertamento della serietà dell'iniziativa ed acquisizione delle necessarie garanzie.

L'indicata elevata aliquota contributiva trova giustificazione nel fatto che trattasi di una agevolazione efficace più delle altre ai fini dell'abbattimento dei costi di installazione e del sostegno all'inizio della attività produttiva.

A fronte della sua consistenza va tenuto presente il già indicato ristretto ambito temporale entro il quale la decisione di localizzazione produttiva agevolata deve essere assunta dagli operatori (un anno) e quello entro il quale la realizzazione dell'iniziativa deve essere ultimata (tre anni dal provvedimento concessivo).

Alcune cautele sono assunte per garantire la aggiuntività e non la sostitutività degli impianti e per evitare — a fronte della attrattiva della eccezionalità agevolativa — forme di avventurismo imprenditoriale, scoraggiabili in sul nascere dai tempi brevi della realizzazione e da una selezione praticabile, dato l'ambito soltanto regionale della localizzazione.

Il quadro delle agevolazioni è integrato anche dalle maggiori provvidenze in materia fiscale, che si traducono nell'esenzione biennale dell'ILOR per quegli imprenditori che reinvestano in Calabria gli utili di impresa, in qualunque parte d'Italia realizzati, nonché nell'abbattimento totale dell'IRPEG per un decennio a favore di quelle imprese che si costituiscono in forma societaria per nuove iniziative produttive.

Allorchè si costituiscono fondi collettivi in forma cooperativa o consorziale per garantire il credito di esercizio, è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata e le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito.

Si comincerà così a dare una soluzione, attraverso un solido aiuto della collettività, all'annoso problema delle risorse gestionali, gravose soprattutto nella fase di avvio.

Per incrementare e livellare gli aiuti di competenza regionale all'agricoltura, all'acquacoltura, all'artigianato, al turismo, alle attività del tempo libero (cultura e sport), al settore idrotermale ed ai servizi per la promozione economica e lo sviluppo com-

merciale, viene concesso alla Regione uno stanziamento triennale di lire 176 miliardi, prescrivendo un limite contributivo per le singole operazioni non superiore al 75 per cento.

A fini analoghi vale anche lo stanziamento nello stesso triennio di lire 53 miliardi per consentire un maggiore cofinanziamento della Regione ai programmi comunitari ed aumentare così il ricorso ai regolamenti in atto ed a quelli a venire.

Sono queste ultime forme del tutto nuove per l'intervento statale finalizzato all'incremento delle attività economiche, nella loro specificità territoriale e nel rispetto delle autonomie locali.

Società di promozione e gestione

L'esigenza di intervenire in forma decisiva ed organica a sovvenire situazioni di arresto produttivo o di evidente difficoltà di avvio, nonché quella di imprimere, sin dall'inizio, sani criteri gestionali ed economici alla riconversione ed al decollo di alcune attività hanno consigliato il ricorso a due società pubblico-private, l'una per la promozione industriale, l'altra per la gestione del porto di Gioia Tauro.

Il primo organismo costituirà un preciso punto di riferimento per la promozione di iniziative finalizzate alla riconversione ed alla utilizzazione degli impianti ex SIR di Lamezia ed ex Liquichimica di Saline, nonché di quelli di testurizzazione di Castrovillari, nella prospettiva della salvaguardia anche dei livelli occupazionali di tali insediamenti, oggi sovvenuti dalla Cassa integrazione guadagni.

La società costituita con la partecipazione non di maggioranza dell'ENI e della GEPI, che ricevono come tali o come partecipanti ad essa adeguati incrementi dei fondi di dotazione, potrà prestare assistenza tecnica, progettuale o gestionale anche ad altre imprese, direttamente o in concorso con soggetti pubblici e privati, nelle forme che saranno ritenute più opportune; potrà inoltre assumere partecipazioni al capitale di rischio, fornendo assistenza finanziaria. A questi fini viene anche accordato un fondo di rotazione di lire 20 miliardi.

Per analogia di titolarità gestionali e di problemi, agli impianti da riconvertire o ristrutturare vengono aggregati anche quelli dell'ENI, ubicati nella limitrofa regione Basilicata, di Pisticci e Ferrandina.

La società per la gestione del porto di Gioia Tauro, anche essa a capitale misto pubblico-privato, dovrà recepire in tempi brevissimi i risultati dello studio in corso sulle modalità e sulle prospettive economico-finanziarie delle forme gestionali applicabili al porto in questione, in ordine alla sua polifunzionalità ed alle condizioni tariffarie e fiscali che devono essere osservate.

Dovrà inoltre, in modo molto più incisivo di quanto non operino analoghi organismi pubblico-privati (consorzi portuali), svolgere opera di promozione diversificata dei traffici ed adattare alle realtà concrete che nasceranno i modelli di organizzazione del lavoro e di amministrazione.

Essa opererà subordinatamente ad una convenzione da stipularsi col Ministero della marina mercantile.

È implicito nel proposito del disegno di legge un aspetto sperimentale e flessibile del modello gestionale, a fronte di possibilità che — considerati i volumi in transito e le lavorazioni effettuabili nell'area portuale — possono assumere prospettive di accentuato livello economico.

Anch'esso è problema, del resto, che evade le capacità regionali e locali, non pronte, in atto, ad affrontare un compito così impegnativo ed in settori plurimi e collegati sul piano nazionale; per quanto debba richiedersi del proprio, gli enti locali sono chiamati responsabilmente a partecipare all'assetto organizzativo che deve essere attuato e questo sin dall'inizio del funzionamento degli impianti e dell'utilizzazione dell'area.

Questa partecipazione dovrà, inoltre, tradursi, in un apparato finanziario proporzionato ai diversi interessi ed alle diverse possibilità.

Sistema universitario e Scuola della pubblica amministrazione

Per lo sviluppo di un sistema universitario, con caratteri originali ed idonee pro-

spettive, è previsto un intervento per il completamento delle opere di edilizia dipartimentale e residenziale dell'università di Cosenza e per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'università di Catanzaro, nonché per la eliminazione di alcune delle principali disfunzioni che provengono dall'eccessiva dispersione delle strutture dell'università di Reggio Calabria.

Il previsto potenziamento e l'ampliamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Reggio Calabria potranno, inoltre, offrire un contributo importante per la formazione professionale dei funzionari che verranno inseriti negli uffici pubblici dell'Italia meridionale.

Gli stanziamenti per le università — nel complesso lire 130 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il triennio 1985-1987 — sono destinati per una metà all'università di Cosenza e per l'altra metà a quelle di Catanzaro e Reggio Calabria e devono ovviamente considerarsi aggiuntivi delle attribuzioni finanziarie ordinarie per le strutture di queste università.

Il contributo per la Scuola superiore della pubblica amministrazione è di lire 14 miliardi nello stesso triennio.

È ben chiara la finalità di accelerare un assetto di studi superiori che conferisca efficienza alla preparazione universitaria ed ai perfezionamenti professionali e che si inserisca armonicamente nelle iniziative già adottate e da adottare.

Beni culturali - Miglioramento dell'edilizia esistente - Servizi di informatica e di promozione

Il disegno di legge considera opportuni interventi di restauro e di tutela dei beni culturali e di adeguamento strutturale o funzionale di immobili di interesse storico o artistico costituenti sede di musei, archivi, gallerie e biblioteche, stanziando lire 12 miliardi nel triennio 1986-1988 sullo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Valore del tutto originale, come primo provvedimento diretto al miglioramento del

patrimonio abitativo esistente, in funzione della protezione antisismica, e ad operare ciò attraverso mutui decennali di importo pari al 50 per cento del costo di tali riattazioni, ha la proposta di autorizzare la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ad acquisire un prestito sul mercato estero dell'importo di lire 400 miliardi, nel periodo 1985-1990, del quale prestito lo Stato assume il rischio di cambio e non quello del buon fine dell'operazione.

Di tale provvedimento devono valutarsi non solo la novità sperimentale e l'effetto sociale nella prevenzione al rischio sismico, ma la ricaduta occupazionale, trattandosi, nella massima parte, di opere diffuse che richiedono forte impiego di manodopera rispetto alla edilizia impegnata in nuove costruzioni.

Vi è, inoltre, la prospettiva che, risultando valido l'esperimento, si possa perpetuare il sistema, perfezionandolo sulla base dell'esperienza maturata e sostenendolo con un fondo di dotazione che nulla costerebbe allo Stato.

Sul piano dei servizi la Regione viene dotata di un servizio di informatica che raccoglierà tutti i dati e le indicazioni utili alla amministrazione pubblica, agli enti locali ed agli operatori economici e che si integrerà col sistema informativo in corso di completamento a cura dell'università di Cosenza, della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania e di altri enti pubblici promotori.

È, inoltre, previsto che la struttura dell'intervento straordinario attualmente operante in Calabria, opportunamente potenziata e qualificata anche con personale degli enti di promozione e di formazione professionale, fornisca assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali e alle imprese operanti nei diversi settori produttivi, assumendo anche compiti di messa in opera di servizi reali.

In tema di snellimento di procedure, è, infine, stabilito l'istituto del silenzio-assenso per le domande di concessione o di autorizzazione in materia urbanistica per gli interventi previsti dal disegno di legge.

In tal modo il richiedente potrà dar corso ai lavori, dandone comunicazione al sindaco, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti, calcolati in via provvisoria e poi conguagliati sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Analoghe norme sono stabilite per le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali nei procedimenti per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Anche l'intesa con la Regione in materia di localizzazione e di tracciati delle opere pubbliche di competenza statale riceve un automatismo di consenso, quando entro trenta giorni non siano espresse osservazioni da parte dell'amministrazione regionale; e ciò riportando una norma già applicata dalla legge n. 219 del 1981 nelle zone terremotate.

C) FINANZIAMENTO

L'onere per lo Stato nel sessennio ammonta a lire 3.150 miliardi, con una mag-

giore intensità di erogazione negli esercizi 1986 e 1987.

Nella realtà, tenendo conto degli impegni a carico dell'intervento straordinario per l'incentivazione al sistema industriale, l'onere della finanza pubblica supererà sensibilmente questo limite.

L'utilizzazione degli stanziamenti, per quanto riguarda attività affidate alla Regione, è subordinata all'approvazione da parte del sottocomitato del CIPE, costituito dai sopraricordati Ministri, di un piano finanziario che tenga conto dei programmi esecutivi approvati e dei progetti degli enti locali e dei comuni, ammessi a finanziamento, nonché degli altri oneri (prepensionamento, liquidazione anzianità, eccetera) a carico della Regione, assolvibili sulle risorse della legge.

Entro il febbraio di ciascun anno la Regione presenta, inoltre, un consuntivo delle somme spese nell'anno precedente.

Ciò imprime un alto grado di operatività regionale che implica adeguata attrezzatura e supporto finanziario, entrambi offerti dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**INTERVENTI IDROGEOLOGICI,
FORESTALI E INFRASTRUTTURALI**

Art. 1.

*(Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale)*

È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 2.120 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1990, finalizzato alla realizzazione di un piano organico di interventi volti a completare, mantenere e valorizzare le risorse naturali e gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante la esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

- a) la sistemazione idrogeologica;
- b) la correzione dei corsi d'acqua e protezioni relative;
- c) il consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto o ad alto rischio sismico;
- d) la qualificazione produttiva e fondiaria dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata utilizzati a bosco e valorizzazione delle attività agro-pastorali e turistiche connesse nonché prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- e) le piccole infrastrutture civili atte all'esecuzione ed alla gestione delle opere sopraindicate.

Per l'attuazione dei predetti interventi la regione Calabria elabora e propone i relativi piani organici ed i programmi esecutivi, da approvarsi entrambi da un sottocomitato istituito nell'ambito del CIPE, presiedu-

to dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Sono chiamati a partecipare alle riunioni del sottocomitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

I piani organici di intervento, da compilarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individueranno le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzabili e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite, e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi d'acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonchè degli interventi forestali ed agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera c) del precedente primo comma, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

I programmi esecutivi, da compilarsi entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di approvazione dei singoli piani di intervento, articolano gli interventi specifici, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i sistemi di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonchè le relative procedure amministrative.

Per la predisposizione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi è attribuita alla Regione una anticipazione pari allo 0,50 per cento del contributo straordinario complessivo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

(Piano economico forestale)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera *d*), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la Regione redige entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

Tale piano, corredato della documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individuerà le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

Per la redazione del piano economico, che è approvato dal sottocomitato di cui al secondo comma del precedente articolo 1, è attribuita alla Regione una ulteriore anticipazione dello 0,25 per cento del contributo straordinario complessivo di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

*(Valutazione dei piani e dei programmi -
Intervento sostitutivo)*

I piani organici di intervento e i programmi esecutivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181. La valutazione dovrà tenere conto della rispondenza di detti piani e programmi agli obiettivi generali della presente legge.

Alla verifica dell'attuazione dei programmi esecutivi nonchè dei progetti di cui al successivo articolo 8 della presente legge provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi del nucleo ispettivo che potrà effettuare anche accertamenti diretti.

In caso di mancata predisposizione, nei termini fissati, degli elaborati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, alla redazione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi provvedono congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze, entro il termine di novanta giorni, i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del sottocomitato di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, previsto dal precedente comma, graveranno sul contributo speciale di cui all'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario in cui sono stati sostenuti; a tal fine le somme necessarie sono stornate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Per le attività di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ivi comprese le funzioni di supporto al sottocomitato del CIPE previsto dal precedente articolo 1, secondo comma, è autorizzata l'utilizzazione temporanea, entro il limite massimo di venticinque unità, di personale avente specifica competenza delle amministrazioni dello Stato rappresentate nel detto sottocomitato. L'utilizzazione di tale personale è disposta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con i Ministri interessati.

Art. 4.

(Personale tecnico per la redazione degli elaborati progettuali)

Per la predisposizione dei piani di bacino, dei programmi e dei progetti esecutivi e del piano economico forestale, la Regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, di consorzi di enti pubblici, degli istituti delle università calabresi, di società a partecipazione statale specializzate nelle materie oggetto dell'intervento, nonché di liberi professionisti singoli od associati.

Art. 5.

(Espropriazioni ed occupazioni di terreni)

Per le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessari all'esecuzione delle opere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 1, le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi della legislazione vigente.

Per le occupazioni necessarie alle opere di cui alla lettera *d)* dello stesso comma e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni, si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Esecuzione delle opere)

Ai fini della realizzazione delle opere previste nella lettera *d)* del primo comma del precedente articolo 1 e delle opere previste nella lettera *a)*, costituite da manufatti in terra e materiale vegetale, interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, è autorizzata l'esecuzione in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego esclusivo degli operai idraulico-forestali dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le altre opere riconducibili a quelle indicate alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1, eseguibili a misura, e per quelle di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dello stesso primo comma, è prescritta l'esecuzione in appalto mediante esperimento di licitazione privata con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Nei capitolati di appalto per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati meno di quaranta operai negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, deve essere pre-

vista l'assunzione, in misura non inferiore al 40 per cento del totale della manodopera impiegata nelle singole opere, di lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, compresi negli elenchi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Per le opere ricadenti in comuni nei quali sono registrati più di quaranta operai negli stessi elenchi, tutta la manodopera impiegata sarà prelevata dai predetti elenchi, fatta salva la facoltà di cui al nono comma del presente articolo.

Le imprese appaltatrici possono esercitare la facoltà di richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori di cui al comma precedente. Eventuali richieste numeriche avanzate dalle imprese stesse per l'assunzione di tali lavoratori saranno soddisfatte dalla competente sezione di collocamento, nei limiti delle percentuali previste dal terzo comma del presente articolo, secondo l'ordine di precedenza stabilito sulla base della sola anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; a parità di anzianità di iscrizione sarà data preferenza ai lavoratori di età più elevata.

Qualora presso la sezione di collocamento competente non vi sia disponibilità di lavoratori da avviare ai sensi del precedente comma, le richieste saranno soddisfatte mediante avviamento di lavoratori, aventi gli stessi requisiti, disponibili in altri comuni.

La mancata accettazione dell'avviamento disposto su richiesta numerica comporta per il lavoratore interessato la cancellazione dall'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e la decadenza dalle provvidenze di cui all'ottavo comma del presente articolo, qualora il posto di lavoro sia distante dal comune di residenza non più di cinquanta chilometri e comunque non più di un'ora di viaggio con i normali mezzi di trasporto pubblico. La mancata accettazione è segnalata dalla com-

missione comunale di collocamento alla Regione, che adotta a carico del lavoratore interessato i provvedimenti predetti.

Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che non abbiano prestato nell'anno solare 1985 il numero di giornate per il quale sono registrati nei predetti elenchi, viene corrisposto dalla Regione un compenso pari all'importo delle giornate non prestate, calcolato sul salario corrispondente dell'anno in cui si applica il compenso, e maggiorato delle stesse indennità supplementari godute nel precedente anno di impiego.

Le imprese appaltatrici possono assumere, con la procedura del passaggio diretto e immediato di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalla Regione, dai consorzi e dagli altri enti regionali.

I lavoratori a tempo indeterminato assunti da imprese ai sensi del comma precedente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, se di età non superiore a cinquanta anni, al raddoppio dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro; in caso di anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni, l'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro sarà maggiorata soltanto del 50 per cento.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la regione Calabria provvede avvalendosi del contributo speciale autorizzato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

(Prepensionamento di lavoratori a tempo indeterminato. Esodo volontario dei lavoratori a tempo determinato)

Ai lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità

di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, se uomini, e cinquanta, se donne, spetta, a domanda, se presentata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno, se uomini, e del cinquantacinquesimo, se donne.

Ai lavoratori iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, come lavoratori a tempo determinato, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte salari, comprensivo di indennità aggiuntive, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazioni. Ai medesimi spetta inoltre, a domanda, il trattamento di pensione al compimento del cinquantacinquesimo anno, alle condizioni e con le norme di cui al precedente comma rapportate alla posizione assicurativa dei singoli soggetti.

Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge e dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative, saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

Le indennità compensative faranno carico alla Regione e saranno prelevate dai fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli oneri relativi al prepensionamento vengono posti a carico del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare i relativi importi nonchè quelli degli eventuali conguagli dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del successivo articolo 9 ai fini del loro versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

*(Realizzazione di opere
da parte degli enti locali)*

Gli enti locali nel cui territorio sono stati registrati almeno quaranta operai negli elenchi di cui all'articolo 6, terzo comma, sono autorizzati a predisporre propri progetti di opere pubbliche finalizzate all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, alle attrezzature e al miglior uso del territorio comunale, nonchè opere di competenza delle amministrazioni statali, ove esse siano state assentite in regime di concessione amministrativa agli enti stessi.

L'esame istruttorio e l'approvazione di tali opere, in deroga anche a disposizioni vigenti, sono espletati da un apposito comitato presieduto dal provveditore alle opere pubbliche della Regione e composto dagli assessori ai lavori pubblici, ai beni culturali, all'agricoltura e foreste, o da loro delegati, del quale verranno chiamati a far parte, in relazione alle rispettive competenze, rappresentanti delle amministrazioni statali, nel caso di istruttoria e approvazione di opere da esse stesse concesse. Il comitato approva o respinge i progetti entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Al finanziamento di tali opere provvede la Regione utilizzando una quota non superiore al 25 per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 9 della presente legge.

Le opere devono essere eseguite in appalto mediante esperimento di licitazione privata con l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, utilizzando manodopera iscritta negli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali)

Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi per il 1985, di lire 400 miliardi per il 1986, di lire 370 miliardi per il 1987 e di lire 350 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

L'utilizzazione dello stanziamento annuale è subordinata alla presentazione da parte della regione Calabria e all'approvazione da parte del sottocomitato di cui al secondo comma dell'articolo 1 di un piano finanziario che tenga conto dei programmi esecutivi approvati, dei progetti che verranno finanziati ai sensi del precedente articolo 8, degli oneri finanziari derivanti dal prepensionamento e di quelli relativi alle indennità compensative previste dal precedente articolo 7.

La Regione presenta al sottocomitato di cui al secondo comma dell'articolo 1, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il rendiconto delle somme spese nell'anno precedente corredato di una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

Art. 10.

(Dotazioni finanziarie per i trasferimenti di abitati)

Per far fronte alla copertura degli oneri dei trasferimenti di abitati, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 220 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per lire 50 miliardi nel 1985, lire 70 miliardi nel 1986 e lire 100 miliardi nel 1987.

Art. 11.

(Ultimazione delle opere realizzate ai sensi della legge speciale per la Calabria)

Per l'ultimazione e la definizione amministrativa delle opere eseguite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla regione Calabria con i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, è stanziata la somma di lire 210 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lire 30 miliardi nel 1985, per lire 100 miliardi nel 1986 e per lire 80 miliardi nel 1987.

Art. 12.

(Interventi per il potenziamento dei trasporti e della viabilità)

Nell'ambito degli interventi del Ministero dei trasporti saranno previsti, a carico del piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, investimenti prioritari a favore della regione Calabria per realizzare il raddoppio del binario, l'elettificazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria ionica.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, nell'ambito dei programmi generali di intervento, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, l'ammodernamento della strada statale n. 106 « Ionica » nel tratto interessante la regione Calabria, senza pregiudizio per gli altri interventi previsti nel piano stesso.

Art. 13.

*(Interventi per la
salvaguardia dell'ambiente)*

Per la realizzazione di interventi di recupero ambientale, in particolare per lo smaltimento dei rifiuti solidi, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 62 miliardi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tale scopo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 5 miliardi nel 1985, lire 13 miliardi nel 1986 e lire 44 miliardi nel 1987.

L'erogazione dei fondi è subordinata alla predisposizione di un piano da parte della regione Calabria, che sarà approvato dal Ministro per l'ecologia.

TITOLO II

INTERVENTI PER
LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 14.

(Incentivi industriali)

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai nuovi stabilimenti industriali, che comunque non derivino dalla estinzione e dalla trasformazione di industrie operanti nello stesso settore nella Regione. Tali nuovi stabilimenti industriali dovranno operare nei settori manifatturieri, estrattivi, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica e telematica, oltre che nel settore delle biotecnologie e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nonchè alla produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alle imprese che realizzino interporti, centri commerciali all'ingrosso e strutture commerciali per lo stoccaggio, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico.

Il contributo in conto capitale, la cui domanda sia stata presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento dell'intero investimento ammissibile e comunque fino ad un massimo di contributo di lire 15 miliardi.

Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali.

È esclusa la possibilità di fruire delle maggiorazioni di cui all'articolo 69 dello stesso testo unico, del finanziamento a tasso agevolato previsto dall'articolo 63 del citato testo unico e del cumulo con le altre agevolazioni comunitarie, regionali o statali.

Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici e telematici, purchè adeguate e strettamente connesse ai cicli produttivi.

Per l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di stabilimenti industriali nei settori di cui al primo comma, già esistenti nella Regione, l'ammontare del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevato di un quinto.

Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione della ammissibilità a contributo disposte dal CIPI ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alla vigente normativa, è concessa una anticipazione del 50 per cento del contributo in conto capitale, a richiesta del-

l'imprenditore, il quale dimostri che i lavori sono iniziati e fornisca garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa o con altre forme equivalenti e idonee.

Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano i criteri e le procedure previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e dai relativi decreti di attuazione in quanto applicabili.

Art. 15.

(Garanzie sussidiarie a favore dei fondi di garanzia collettiva)

È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

I criteri e le modalità per la concessione della garanzia sussidiaria sono determinati con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

A decorrere dall'anno finanziario 1986 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Art. 16.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi e per la realizzazione di un sistema informativo)

È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 176 miliardi, ai sensi

dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali di lire 30 miliardi per il 1985, di lire 52 miliardi per il 1986, di lire 94 miliardi per il 1987, per la concessione, nel triennio 1985-1987, di contributi integrativi di quelli previsti dalle leggi regionali nei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura, dell'artigianato, del turismo, della cultura e dello sport, nel settore idrotermale e per la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale.

L'importo dei contributi integrativi, a valere sugli stanziamenti del precedente comma, non può comunque superare, con l'importo dei contributi regionali, il 75 per cento degli investimenti ammissibili.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti con provvedimenti della regione Calabria.

Allo scopo di creare un sistema informativo locale per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell'ente Regione e degli altri enti pubblici che operano nel territorio regionale e per la raccolta di dati socio-economici nell'ambito regionale da mettere a disposizione anche delle organizzazioni pubbliche e degli operatori economici, viene concesso alla regione Calabria un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 5 miliardi nel 1985, di lire 10 miliardi nel 1986 e di lire 10 miliardi nel 1987.

Art. 17.

(Finanziamento integrativo di programmi comunitari)

È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 53 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti annuali rispettivamente di lire 20 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 13 miliardi per l'anno 1987, allo scopo di incrementarne la capacità di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi e dei programmi che usufruiscono di finanziamenti CEE.

Art. 18.

*(Società per la promozione
e lo sviluppo industriale)*

L'ENI e la GEPI SpA sono autorizzati a costituire, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, una società per azioni, con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, per la promozione e lo sviluppo industriale dei territori della regione Calabria nella prospettiva di promuovere iniziative che, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti della Liquichimica di Saline, della SIR di Lamezia e degli impianti di testurizzazione di Castrovillari.

La partecipazione dell'ENI e della GEPI nella predetta società sarà paritaria e, nell'insieme, costituirà la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Ai fini sopra indicati la società di cui al primo comma assume partecipazioni al capitale di rischio e fornisce alle società cui partecipa assistenza finanziaria anche con finanziamenti a tasso agevolato.

La società di cui al primo comma può prestare assistenza tecnica, progettuale e gestionale, compiere operazioni e assumere iniziative, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e nelle forme associative ritenute opportune, nelle quali comunque la maggioranza faccia capo direttamente o indirettamente a soggetti pubblici.

La società estende la sua attività ai territori dei comuni di Pisticci e Ferrandina al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti dell'ENI-Chimica attualmente ubicati in tali comuni.

È autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'IRI, all'ENI e all'EFIM di concorrere all'ulteriore aumento di pari importo del capitale sociale della GEPI SpA, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nonchè di lire 18.000

milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'ENI di partecipare alla società di cui al primo comma. A tali scopi, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9.000 milioni, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato di lire 21.000 milioni e i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono aumentati di lire 3.000 milioni ciascuno.

Per sopperire alle esigenze della società per gli interventi, diversi dalle partecipazioni al capitale di rischio, previsti dal presente articolo, è costituito un fondo di rotazione di lire 20.000 milioni, da erogare nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo agli stessi anni finanziari.

Le modalità di gestione del fondo di rotazione sono stabilite dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 19.

(Società di gestione del porto di Gioia Tauro)

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere ultimati gli studi in ordine alla gestione del porto di Gioia Tauro, in corso di elaborazione sulla base della delibera del CIPE del 29 novembre 1983 e delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I predetti studi dovranno indicare specifiche proposte operative anche in ordine alla polifunzionalità del porto nonchè in tema di eventuali agevolazioni fiscali.

Tali proposte saranno sottoposte al Comitato dei Ministri previsto dalla suddetta delibera del CIPE integrato con il Ministro della marina mercantile.

Ai fini di una adeguata utilizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione del porto di Gioia Tauro, è autorizzata la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, di una società per azioni a capitale misto pubblico e privato per la gestione del porto.

L'esercizio dell'attività del porto di Gioia Tauro è regolato da apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro della marina mercantile, sentiti i Ministri interessati, e la società indicata nel precedente comma.

Art. 20.

(Edilizia universitaria e Scuola superiore della pubblica amministrazione)

A favore dell'università degli studi di Cosenza sono stanziati per il periodo 1985-1987, lire 65 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia dipartimentale e per la realizzazione di opere relative all'edilizia residenziale destinata ad accogliere gli studenti iscritti ed il personale addetto ai dipartimenti.

Le somme occorrenti verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 15 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, viene stanziata la somma complessiva di lire 65 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per il 1985, di lire 15 miliardi per il 1986 e di lire 45 miliardi per il 1987.

Le predette somme saranno utilizzate dalle citate università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e ottavo presso gli uffici di amministrazioni dello Stato ubicati nelle Regioni meridionali.

La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati,

all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle Regioni, Provincie e Comuni meridionali.

La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il 1985 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

(Tutela dei beni culturali)

Per interventi di restauro e tutela dei beni culturali dislocati nella regione Calabria nonché per opere di adeguamento strutturale o funzionale degli immobili di interesse artistico e storico adibiti a sede di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato ubicati nella Regione medesima è autorizzata la spesa di 12 miliardi di lire nel triennio 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in ragione di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Art. 22.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo)

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è autorizzata ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 400 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 30 miliardi nel 1985, lire 50 miliardi nel 1986 e lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1990.

Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno autorizzati su domanda della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania utilizza i fondi stessi per finanziare attività edilizie nella regione Calabria dirette prioritariamente all'adeguamento antisismico e al consolidamento delle abitazioni esistenti.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, quale organo operatore ed erogatore, potrà accordare mutui in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, rimborsabili in dieci anni.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si assumerà il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderà solo il rimborso dei costi sostenuti rinunciando a qualsiasi tipo di profitto.

Art. 23.

(Agevolazioni fiscali per l'industria)

Per i territori della regione Calabria l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati, limitatamente al periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per lo stesso periodo il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

Per le imprese che nello stesso periodo e in tali territori si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

Art. 24.

(Struttura organizzativa per l'assistenza tecnica)

Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la struttura organizzativa dell'intervento straordinario operante in Calabria fornisce l'assistenza tecnica ed amministrativa necessaria richiesta dagli enti locali e dalle imprese operanti nei vari settori produttivi, anche per quanto riguarda la promozione dei servizi reali, con oneri a carico degli enti collegati e gli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione delle norme comunitarie.

Per lo svolgimento di tali compiti la predetta struttura si avvale anche di personale messo a disposizione dagli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite massimo complessivo di cinquanta unità.

Art. 25.

(Snellimento delle procedure)

Le domande di concessione o di autorizzazione in materia urbanistica per la rea-

lizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione od autorizzazione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 26.

(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 500 miliardi per l'anno 1985, a lire 750 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 846 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.